

(N. 2517)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ANGELINI Cesare**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1958

Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge del 14 novembre 1941, n. 1324, fu istituita una speciale indennità mineraria per il personale tecnico del Corpo delle miniere che per ragioni del proprio servizio sia soggetto a rischio e gravi disagi per visite in miniera, ispezioni e per lavori di campagna in località impervie e pericolose. Con il presente disegno di legge si intende rivalutare tale indennità che dalla sua istituzione non ha subito alcun adeguamento.

Prima di entrare in merito alla questione si reputa opportuno ricordare le funzioni, l'attività e l'organizzazione del Corpo delle miniere.

Già prima della costituzione del Regno d'Italia i singoli Stati disponevano di organismi che sovrintendevano alle lavorazioni minerarie. Ad unificazione avvenuta, con regio decreto 30 dicembre 1871 fu definitivamente istituito il Corpo delle miniere quale organo statale preposto al controllo dell'attività mineraria. Con

la legge 24 luglio 1927, n. 1443, veniva stabilito il principio secondo cui tutti i giacimenti di sostanze minerali di prima categoria costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato, alla cui salvaguardia e tutela la pubblica Amministrazione doveva provvedere attraverso suoi organi tecnici specializzati. I compiti d'istituto del Corpo delle miniere venivano delineati in confini e con responsabilità assai più vaste che nel passato.

Vari decreti successivi a quello del 1871 modificarono e perfezionarono l'organizzazione e l'attività di questo Corpo tecnico che assunse l'attuale fisionomia giuridica e funzionale con il regio decreto-legge 25 maggio 1936.

I compiti principali del Corpo delle miniere si possono quindi riassumere nei seguenti punti:

1) Vigilanza, attraverso ispezioni frequenti a ciascuna lavorazione mineraria, della condotta dei lavori in sotterraneo e a cielo aperto al

fine di accertare che l'attività di estrazione e di ricerca delle sostanze minerali avvenga, secondo criteri tecnici razionali, tali da garantire la preminenza dell'interesse pubblico, che si identifica con la conservazione e l'oculato sfruttamento dei giacimenti minerali, sull'interesse particolare delle aziende che hanno in concessione le miniere.

2) Applicazione della legge mineraria e delle varie leggi e regolamenti concernenti la polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive. A tale riguardo è necessaria una precisazione. In questi ultimi 50 anni l'attività mineraria sotto l'impulso di una sempre più spinta meccanizzazione e del rapido e crescente diffondersi ed evolversi delle attrezzature tecniche e dei processi tecnologici, ha abbandonato nella maggior parte dei casi la sua impostazione quasi artigianale ed improvvisata per assumere nella organizzazione tecnica ed amministrativa del lavoro i caratteri di una industria moderna ed efficiente.

Quale riflesso di questo processo evolutivo, che negli anni seguenti all'ultimo dopoguerra ha avuto la sua maggiore accentuazione, è derivato il moltiplicarsi dei problemi di indole tecnica e sociale e il sorgere sempre di nuovi ai quali il Corpo delle miniere è chiamato a dedicare la sua costante attenzione.

La meccanizzazione del lavoro, l'introduzione di nuove macchine ed attrezzature e di moderni impianti sia in sotterraneo che all'esterno sono tutti elementi che se da una parte hanno migliorato e talora perfezionato il ciclo produttivo di molte nostre miniere, contribuendo a portare alcuni settori dell'industria estrattiva italiana al livello delle industrie similari di Paesi più progrediti del nostro, d'altra parte hanno denunciato la deficienza di una legislazione antinfortunistica concepita e promulgata tra la fine del secolo scorso e gli inizi dell'attuale. Deficienze alle quali devono sopperire gli Uffici minerari attraverso una vera e propria attività normativa che disciplini, con il suggerimento e la prescrizione di adatte misure cautelative il lavoro di miniera, tutelando l'incolumità e la salute di parecchie migliaia di operai in tutte quelle circostanze che non trovano riferimento nella limitata casistica di

una legislazione antiquata e in gran parte largamente superata.

L'espletamento di un tale compito delicato richiede nei funzionari del Corpo delle miniere un'accurata e specializzata preparazione tecnica — alla quale lo Stato provvede facendo obbligatoriamente frequentare ai dipendenti laureati del Corpo un corso accademico biennale di perfezionamento — e una perfetta conoscenza del lavoro di miniera fin nei suoi più minuti e marginali aspetti. Questo indispensabile corredo di nozioni pratiche e di diretta esperienza si acquisisce solo con le continue e frequenti visite alle lavorazioni minerarie svolgendo cioè una attività che per responsabilità, disagi e pericoli non è di tanto dissimile da quella che compiono, con ben altri emolumenti e provvidenze, i tecnici delle industrie minerarie.

Riprendendo in esame sommario le attribuzioni del Corpo delle miniere è da notare che esse contengono oltre ai punti previsti ancora i seguenti non meno importanti:

3) Rilevamento e pubblicazione della Carta geologica d'Italia corredata dai relativi studi illustrativi. Per dare un'idea dell'importanza e della necessità di una carta geologica aggiornata e completa basta dire soltanto che essa rappresenta per tutti i lavori minerari di ricerca e di coltivazione, per la costruzione di gallerie, ponti, dighe e per l'esecuzione di opere idrauliche e di bonifica, ciò che le carte topografiche costituiscono per la conoscenza della morfologia esterna di una regione.

4) Consulenza tecnica geomineraria alle pubbliche Amministrazioni.

Pareri preventivi e nulla-osta del Corpo delle miniere sono obbligatoriamente previsti in molteplici casi che vanno, tanto per esemplificare, dalla concessione di licenze per lo sparo di mine in lavori di cava alla autorizzazione a scavare pozzi irrigui o ad installare linee elettriche.

5) Raccolta a predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria.

6) Assegnazione di permessi di ricerca e di concessioni minerarie per le sostanze minerali di interesse locale (ad esempio caolino, argille refrattarie, bentonite, grafite, bauxite, acque minerali e termali, ecc.) a chi ne faccia

richiesta dimostrando di possedere requisiti economici e tecnici previsti dalla legge.

Il Corpo delle miniere, inquadrato alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, è costituito al centro di una Direzione generale, dall'Ufficio geologico, dal Servizio chimico e dall'Ufficio idrocarburi; alla periferia da 14 Distretti minerari e da 3 Sezioni idrocarburi. Il Corpo dispone di un organico di 336 funzionari tecnici, ai quali è affidato il compito di ispezionare e controllare 1.918 miniere e ricerche attive e 7.806 cave che occupano complessivamente circa 125.000 operai (dati pubblicati nella relazione sul Servizio minerario del 1954).

La citata legge 14 novembre 1941, n. 1324, in considerazione delle particolari prestazioni che non si riscontrano in altri settori tecnici dell'Amministrazione dello Stato, istituì un compenso speciale giornaliero che prevede la corresponsione di lire 50, 40, 30 e 20 per ogni sopraluogo, a seconda del grado del funzionario.

Tale particolare compenso non ha subito negli anni del dopoguerra alcuna rivalutazione ed ancora oggi esso viene predisposto nella misura originaria divenuta oggi più che esigua irrisoria. Basti pensare che la somma percepita a tale titolo dai tecnici del Corpo delle miniere non supera in media le 2.000 lire annue *pro capite* e molto spesso essa è inferiore al questo limite in maniera rilevante.

È chiaro che privo di alcun valore economico, il compenso speciale è venuto meno alla funzione per la quale era stato istituito: di tangibile riconoscimento e di equo indennizzo dei disagi e dei rischi connessi al lavoro fuori sede svolto dai funzionari del Corpo delle miniere.

La richiesta di un adeguamento del compenso speciale al nuovo valore della moneta all'attuale costo della vita appare legittimata dal fatto che analoghe indennità godute dal personale civile o militare di altre branche della

Amministrazione dello Stato sono state da tempo rivalutate e dalla considerazione che i tecnici dipendenti dalle società private, i quali svolgono mansioni assai simili a quelle dei funzionari del Corpo delle miniere, hanno avuta aumentata la indennità di sotterraneo di 60-70 volte il valore anteguerra e godono, contemporaneamente, di altre agevolazioni, quali assicurazione contro gli infortuni, alloggio gratuito o semigratuito, equipaggiamento individuale gratuito ecc.

È da osservare inoltre che i dipendenti del Corpo delle miniere non godono di particolari provvidenze assicurative che invece sarebbero indispensabili considerato che il lavoro in sotterraneo o in località disagiate è sempre presente il pericolo di infortuni e quello non meno grave di contrarre malattie professionali causate dalle particolari condizioni ambientali ed igieniche delle miniere.

Così come è da rilevare che gli stessi dipendenti devono dai loro non pingui emolumenti sottrarre parecchie migliaia di lire all'anno per rinnovare l'equipaggiamento da miniera (tute, scarponi, stivali, elmetti, ecc.) che come è facile capire è soggetto ad una usura assai accentuata.

Ora il compenso speciale aveva la funzione di indennizzare i tecnici dei disagi e dei rischi del loro servizio e per la sua adeguata entità economica era in origine sufficiente a coprire le spese assicurative e di equipaggiamento di cui sopra si è fatto cenno.

Si fa infine notare che la richiesta di uno stanziamento di lire 70 milioni annue per la corresponsione del compenso speciale in esame tiene conto non solo della opportunità di rivalutare la somma di 400.000 lire prevista dalla legge 14 novembre 1941, n. 1324, ma, anche di adeguare tale somma al notevole ampliamento di organico intervento nel Corpo delle miniere dal 1941 ad oggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il compenso speciale di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1324, viene fissato nelle seguenti nuove misure:

Per i funzionari della carriera direttiva con qualifica di ingegnere (coefficiente 325) o con qualifica superiore	L. 5.000
Per i funzionari della carriera direttiva con qualifica di ingegnere aggiunto (coefficiente 271)	» 4.000
Per i funzionari della carriera di concetto	» 3.000
Per gli impiegati della carriera esecutiva	» 2.000

Art. 2.

La spesa complessiva di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1941, n. 1324, sarà annualmente stabilita in misura non superiore a lire 70 milioni.